Nuovo colpo al Green deal meno rigidi i target al 2040

scritto da datiweb | Maggio 27, 2025
selezione articoli 27 mag 2025 20

Sulla legge di contabilità opposizioni all’attacco

scritto da datiweb | Maggio 27, 2025
selezione articoli 27 mag 2025 22

Festival dell’Economia di Torino

scritto da datiweb | Maggio 27, 2025
selezione articoli 27 mag 2025 24

Gara a tre per Ip gruppo Api,

favoriti gli azeri di Socar

scritto da datiweb | Maggio 27, 2025
selezione articoli 27 mag 2025 26

Biomedicale: sul payback per le imprese più vicino uno sconto da 500 milioni

scritto da datiweb | Maggio 27, 2025
selezione articoli 27 mag 2025 27

Made in Italy, dai fondi un sostegno da 25 miliardi

scritto da datiweb | Maggio 27, 2025
selezione articoli 27 mag 2025 29

Bioplastica, riciclo degli

imballaggi in crescita al 57,8%

scritto da datiweb | Maggio 27, 2025
selezione articoli 27 mag 2025 31

LAVORO | Congedo parentale – Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025

scritto da Francesco Cotini | Maggio 27, 2025
L'INPS con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, in allegato, ha fornito indicazioni operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, apportata dall'art. 1, comma 217, della Legge di Bilancio 2025.

In particolare, al fine di sostenere le famiglie con figli minori, i commi 217 e 218 della Legge di Bilancio hanno previsto un rafforzamento della disciplina, con due interventi:

1- per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino;

2- per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1°

gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Le disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento alle lavoratrici ed ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare sulla decorrenza della nuova disposizione, sulle modalità di presentazione della domanda e sulle modalità di esposizione dei dati nella sezione del flusso Uniemens, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti

Circolare INPS n. 95 del 26.05.2025 Allegato n. 1

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Rimborso retribuzioni corrisposte a

donatori di sangue – Circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025

scritto da Giuseppe Baselice | Maggio 27, 2025

L’INPS con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, in allegato, ha riepilogato il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione e ha fornito le relative indicazioni operative.

In particolare il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.

L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo.

Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.

Al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

Pertanto, il lavoratore dipendente inidoneo ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell'intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare sulle regole di determinazione della retribuzione spettante, sul rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti mediante conguaglio, sui presupposti ed i requisiti del rimborso, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti Allegato n. 1 Circolare INPS n. 96 del 26.05.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AMBIENTE | Resoconto settimanale Ambiente 19-23 maggio 2025

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 27, 2025

EER: nuovi codici per i rifiuti di batterie – Decisione

delegata (UE) 2025/934

L'Albo Nazionale gestori ambientali informa che il 20 maggio u.s. la Commissione europea ha pubblicato la Decisione delegata (UE) 2025/934 , che aggiorna l'elenco europeo dei rifiuti in relazione ad alcune tipologie.

Il sotto capitolo **EER 16 06 (*batterie ed accumulatori*)** è stato aggiornato per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie.

Per il gruppo EER 19 (*rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua*) è stata **aggiunta la voce 19 14** (*frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie*).

Sono stati inoltre aggiunti **nuovi codici pericolosi** (20 01 42* e 20 01 43*) per le **batterie derivanti dalla raccolta differenziata urbana**.

Dal 9 novembre 2026 le esportazioni di questi rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE ricadranno nel divieto assoluto di export dall'Unione europea previsto all'art. 39 del reg. 2024/1157. Inoltre, sempre a decorrere dal 9 novembre 2026, per le movimentazioni di tali rifiuti interni all'UE dovrà essere adottata la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta (PIC), ove non sussistano, a quella data, divieti nazionali specifici alla movimentazione transfrontaliera.

—

Regolamento sulla deforestazione (EUDR) – Pubblicata una prima lista di benchmarking

Lo scorso 22 maggio è stata pubblicata la **prima lista di *benchmarking* relativa al Regolamento EUDR. Tale elenco**

classifica i Paesi in funzione del rischio di deforestazione associato, distinguendo tra rischio basso, medio e alto.

La classificazione del rischio determina il livello dei controlli di conformità che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad applicare per ciascun Paese: 1% per basso rischio, 3% per quelli a rischio standard e 9% per quelli ad alto rischio.

I Paesi non inclusi nella lista – disponibile al seguente link – sono considerati a rischio standard. Ricordiamo, inoltre, che per i Paesi a basso rischio, operatori e trader potranno avvalersi della cosiddetta "*due diligence* semplificata", ciò significa che dovranno raccogliere informazioni ai fini della *due diligence*, ma che non dovranno valutare e mitigare i rischi.

Maggiori informazioni sulla metodologia di *benchmarking* sono disponibili al seguente link: https://green-forum.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/eudr-cooperation-and-partnerships_en

—

Terre e Rocce da Scavo – Contributo Confindustria trasmesso al MASE

Lo scorso 21 marzo l'Italia ha notificato alla Commissione europea (notifica TRIS numero 2025/0161/IT) la bozza del nuovo **Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**, di cui all'articolo 48 del DL 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. "PNRR 3") e destinato a sostituire l'attuale DPR 120/2017.

Considerata la rilevanza strategica della gestione delle terre e rocce da scavo per le opere previste dal PNRR e, più in generale, per l'attuazione degli investimenti strategici connessi alla transizione ecologica e digitale del Paese, Confindustria ha seguito con attenzione l'evoluzione del

provvedimento sin dalle fasi iniziali e molte delle proposte avanzate dal Sistema sono state recepite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nello schema di decreto trasmesso alla CE.

Tuttavia, permangono alcune criticità che Confindustria ha ritenuto opportuno segnalare al MASE per una migliore efficacia del nuovo impianto regolatorio. A questo proposito, trasmettiamo in allegato il documento trasmesso dalla Vicepresidente Lara Ponti al Viceministro Vannia Gava, che raccoglie le osservazioni pervenute dal Sistema, nella consapevolezza che i margini di modifica, ad oggi, risultano limitati.

—

Terre e rocce da scavo – Parere Consiglio di Stato

Al seguente link è disponibile il Parere del Consiglio di Stato, richiesto dal MASE in merito allo Schema di regolamento recante "*Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41*" (cfr. precedente approfondimento).

In particolare, il Consiglio di Stato ha sospeso il parere sullo schema di regolamento per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo, rilevando numerose criticità. Ha contestato, tra le altre cose, l'illegittimità dell'abrogazione di norme primarie tramite regolamento secondario, l'inadeguatezza formale dei pareri ministeriali e l'introduzione di definizioni non previste dalla legge (es. cantieri "puntuali", gestione dei sedimenti). Ha chiesto, inoltre, chiarimenti sui criteri ambientali, soprattutto per amianto e sedimenti, e sulla coerenza con le direttive europee. Ha segnalato rischi di deroghe improprie agli strumenti urbanistici, lacune nei controlli, criticità nella

clausola di invarianza finanziaria e incongruenze redazionali. Ha, infine, richiesto un testo a fronte con il D.P.R. 120/2017 e chiarimenti su base normativa e sostenibilità attuativa.

ANGA – Circolare n. 2 del 22 maggio 2025

Trasmettiamo, in allegato, la **Circolare n.2 del 22 maggio 2025** dell'Albo nazionale gestori ambientali, con cui vengono fornite delle indicazioni utili all'applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai **sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 15 del decreto 4 aprile 2023, n. 59**.

La dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato A della Deliberazione n.3 del dicembre 2024, necessaria per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli e generata automaticamente tramite il sistema AGEST, dovrà essere inviata – anche mediante l'invio di più istanze distinte, in caso di un parco veicolare composto da più autoveicoli – a partire dal **1° luglio 2025** ed entro il **31 dicembre 2025.**

Dal **1° gennaio 2026**, tale attestazione dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in **categoria 5**, per gli autoveicoli impiegati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

ANGA – Delibere n. 4 e 5 del 20 maggio 2025

Trasmettiamo, in allegato, le Delibere n. 4 e 5 del 20 maggio 2025 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relative rispettivamente a:

- **Delibera n. 4 del 20 maggio 2025**: *"Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3*

giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)".

- **Delibera n. 5 del 20 maggio 2025**: *"Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all'abrogazione della categoria 3-bis".*

Legge sul monitoraggio del suolo – Aggiornamento

Il 9 aprile u.s. è stato raggiunto un **accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo sulla Legge per il monitoraggio del suolo**.

La Presidenza polacca ha definito il testo equilibrato e sostanzialmente allineato alla posizione del Consiglio. La Commissione europea ha espresso il proprio sostegno all'accordo, che mira a garantire suoli sani entro il 2050 attraverso l'istituzione di un sistema di monitoraggio, l'introduzione di norme per la gestione dei siti contaminati e la definizione di principi volti a contenere il consumo di suolo.

Pur accettando il compromesso, la Svezia, ha annunciato l'intenzione di presentare osservazioni scritte. La Germania si è opposta per l'assenza di modifiche richieste, mentre l'Austria si è astenuta e l'Ungheria ha posto una riserva.

Il **Coreper ha approvato l'accordo raggiunto nella giornata del 21 maggio 2025. L'accordo sarà votato dalla Commissione ENVI del PE il prossimo 4 giugno**.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi.

allegati:

137-Del4_20.05.2025 138-Del5_20.05.2025 184-Circ02_22.05.2025 OJ_L_202500934_IT_TXT TRS_Osservazioni Confindustria